

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 285 - 7416/2019

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI VOLPIANO - VARIANTE PARZIALE N. 24 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Volpiano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

-è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 17-29336 del 14/02/2000, successivamente adeguato al P.A.I. con Variante Strutturale n. 6 approvata con D.G.R. n. 9-3974 del 28 settembre 2006 ed al R.I.R. con la Variante Strutturale n. 22 con D.C.C. n. 9 del 4 aprile 2016;

- ha approvato sedici Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificata dalla ex L.R. n. 41/1997;
- ha approvato una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del quinto comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, come modificata dalla L.R. n. 3/2013;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 29 del 20 maggio 2019, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 24 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 19/06/2019 con nota prot. n. 13435 (PEC ns. prot. 53597/2019 stessa data), inviato successivamente (con nota prot. n. 13435 del 19/06/2019 primo invio e prot. n. 13669 del 21/06/2019 secondo invio - PEC ns. prot. n. 54649 e n. 54653 del 21/06/2019) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. 020/2019)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.135 abitanti nel 1971, 10.787 abitanti nel 1981, 12.536 abitanti nel 1991, 12.997 abitanti nel 2001 e 14.998 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in sostanziale incremento nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale pari a circa 3.246 ettari, di cui 2.868 ettari di pianura e 378 ettari di collina, dei quali 3.035 ettari (93,5% della superficie comunale) con pendenze inferiori al 5%, 193 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e circa 18 ettari con pendenze superiori al 25%; inoltre si evidenziano 292 ettari coperti da boschi (circa il 9% della superficie comunale). Circa il 57% della superficie comunale, pari a 1.860 ettari appartiene alla II Classe della *Capacità d'Uso dei Suoli fertili per fini agricoli*;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 4** della Città Metropolitana di Torino denominata "*AMT NORD*" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale denominato "*AMT-N.E.*", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (articoli 21 e 22 delle N.d.A.); è individuato all'articolo 23 delle citate Norme tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- sistema produttivo: il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. individua nel territorio comunale Ambiti Produttivi di livello 1 e 2;
- infrastrutture viarie e di trasporto: il Comune è attraversato da infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale e precisamente dai seguenti tratti di Autostrade *A4 Torino-Milano* e *A5 Torino-Aosta*; dalle Strade Provinciali n. 011 *Padana Superiore*, n. 17 di *Leinì*, n. 220 di *Brandizzo*, n. 3 della *Cebrosa*, n. 39 di *Rivarossa*, n. 40 di *San Giusto* e n. 460 del *Gran Paradiso*;
- è interessato da alcuni progetti di viabilità di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;

- è attraversato dalle seguenti linee ferroviarie: dalla tratta *Settimo-Volpiano-Rivarolo-Cuorgnè-Pont*, dalla T.A.V. *Torino-Novara-Milano* e dalla *Torino-Vercelli-Novara-Milano*;
- è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) con le linee: *Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra* e *Rivarolo-Settimo-Trofarello-Chieri*;
- è attraversato da 1,6 Km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal corso delle seguenti acque pubbliche: *Torrente Bendola e Banna, Torrente Malone, Torrente Ritano; Rio della Vauda, Rio di San Giovanni, Torrente Malonett*;

preso atto che il Comune di Volpiano è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) ed alla disciplina in materia di *industrie a rischio di incidente rilevante* (R.I.R.);

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto il Comune di Volpiano a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20 maggio 2019, di adozione del Progetto Preliminare della Variante;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale n. 24 al P.R.G.C. vigente del Comune di Volpiano adottata, con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è stata avviata al fine di ovviare a due esigenze specifiche manifestatesi dopo l'approvazione da parte del Comune di Volpiano della Variante Parziale n. 21 e posteriormente all'adozione del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 23, come di seguito riportate:

A1) il miglioramento e la messa in sicurezza, sia veicolare che ciclopedonale, dell'intersezione viaria tra l'asse di collegamento tra Volpiano e Leini e la viabilità locale, che consente anche l'accesso all'area TN1/Lidl (*realizzazione di rotatoria e vie di accesso*) e contestuale ampliamento dell'edificio esistente, per migliorarne l'offerta merceologica, i locali e i servizi a disposizione del personale e l'utilizzo delle aree esterne già urbanizzate. La variazione comporta l'ampliamento della superficie territoriale relativa alle attività *produttive - terziarie* da mq. 10.960 a mq. 12.340 (pari + mq. 1.380), inglobando in essa anche la nuova viabilità in progetto, a carico degli operatori privati già operanti nell'area;

A2) la riclassificazione dell'area *produttiva di riordino* IR 33, di proprietà comunale (mq. 9.200) a spazi per *attrezzature ed impianti di interesse generale* (AG), finalizzata a realizzare una zona per il deposito delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi a supporto dell'attività del magazzino comunale.

Le modifiche apportate dalla presente Variante risultano compatibili e complementari con le destinazioni d'uso esistenti e rispettano i parametri previsti ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77;

La documentazione di Variante contiene, altresì, le verifiche delle proposte con il Piano di Zonizzazione Acustica, con le condizioni di rischio idrogeologico delle aree interessate (Classe I[^] e II[^]) e con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento PTC2 e con i Piani sovraordinati di competenza regionale (PTR e PPR).

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Comune di Volpiano n. 29 del 20 maggio 2019

di adozione della Variante Parziale n. 24 al P.R.G.C. vigente:

- **contiene** l'elencazione **completa** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- **non contiene** "il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga", così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; dati peraltro presenti nella "Relazione Illustrativa";

preso atto che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la Variante è accompagnata dal "Documento Tecnico Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.", trasmesso, contestualmente alla documentazione di Variante, ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) e pertanto anche alla Città Metropolitana, ai sensi dell'Allegato 1 lett. j.1. della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).";

dato atto che, l' "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana, quale Soggetto con competenze Ambientali (SCA), non ha ritenuto esprimere parere in merito ai contenuti della Verifica di Assoggettabilità; opera, pertanto, quanto previsto dal citato Allegato 1, lettera j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, "... In caso di silenzio l'iter procede ...";

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla L. 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, art. 1 della citata Legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell’articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **2 agosto 2019**;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 24 al P.R.G.C. vigente del Comune di Volpiano, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 20 maggio 2019, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che** rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 24 al P.R.G.C. è formulato il seguente rilievo formale:
<<il settimo comma dell'articolo 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. prevede quanto segue: "*...la deliberazione di adozione della variante parziale **contiene** ... un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali complessivamente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga.*".
Si invita, l'Amministrazione Comunale a recepire quanto precede nell'**atto amministrativo di approvazione** della Variante stessa; il citato prospetto è peraltro presente tra i contenuti della "*Relazione Illustrativa*";
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Volpiano, per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 22/07/2019

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Risorse umane, comunicazione istituzionale,
patrimonio, affari e servizi generali, sistema informativo
e provveditorato, protezione civile, pianificazione
territoriale e difesa del suolo, assistenza Enti locali,
partecipate.
(Marco Marocco)